



COMUNE DI COLLEVECCHIO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 35, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 GENNAIO 2018, N. 1

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 13/11/2023

ART. 1 - COSTITUZIONE GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

- 1) È costituito con delibera di Consiglio comunale n. 12 del 23/05/2016 il Gruppo comunale di volontariato di protezione civile di Collevecchio, di seguito GCVPC, nella sede legale del Comune di Collevecchio in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 117/2017.
- 2) Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente;
- 3) Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo settore".

ART. 2 - IL SINDACO

- 1) Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018.
- 2) Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

ART. 3 - OBIETTIVI DEL GRUPPO

- 1) Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità

fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

ART. 4 - ATTIVITÀ DEL GCVPC

- 1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.lgs. 81/08 e atti conseguenti.
- 2) Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.
- 3) Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.
- 4) Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
 - Il Registro dei Volontari iscritti;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

ART. 5 - AMMISSIONE AL GCVPC, ESCLUSIONE, LIMITI DI PARTECIPAZIONE

- 1) Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali che:
 - possiedono i diritti civili;
 - non hanno riportato condanne e non procedimenti penali in corso per reati che siano pregiudizievoli per il servizio. Si considerano incompatibili con l'assunzione della qualità di Volontario le condanne per tutti i reati non colposi – (requisito necessario solo per il ruolo di Coordinatore e Segretario);
 - non essere destinatario di misure di sicurezza o misure di prevenzione;
 - non essere stato espulso dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati e di non essere stato destituito da pubblici impieghi – requisito necessario solo per il ruolo di Coordinatore e Segretario);
 - possiedono idoneità fisica per svolgere le attività di volontario di Protezione Civile;
- 2) I requisiti di cui al comma 1 debbono essere posseduti al momento di presentazione della domanda di ammissione e conservati per l'intera durata di appartenenza al Gruppo. La sopravvenuta perdita di uno o più requisiti soggettivi è causa di espulsione dal Gruppo.
- 3) Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
- 4) Al GCVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
- 5) L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - elementi utili all'immediato reperimento (e- mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
 - copia del documento di identità in corso di validità;
 - copia del Codice Fiscale;
 - certificato di idoneità fisica.
- 6) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e

viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del GCVPC di cui all'articolo 12.

- 7) In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.
- 8) Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.

ART. 6 - VOLONTARI EFFETTIVI

- 1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.
- 2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
 - copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - tesserino di appartenenza al GCVPC;
 - vestiario e DPI idonei;
 - copia del Regolamento.

ART. 7 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI APPARTENENTE AL GCVPC

- 1) La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
 - a) recesso volontario presentato dal volontario;
 - b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
 - c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
 - d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.
- 2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.

- 3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.
- 4) Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

ART. 8 - DIRITTI DEI VOLONTARI

- 1) Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.lgs. 1/2018.
- 2) I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune di riferimento, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.
- 3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
- 4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

ART. 9 - DOVERI DEI VOLONTARI

- 1) I volontari sono tenuti a:
 - a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
 - c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
 - d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;

- e) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

ART. 10 - ORGANI DEL GCVPC

- 1) Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:
 - a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
 - b) Coordinatore Operativo;
 - c) Vice coordinatore operativo;
 - d) Segretario;
 - e) Capi squadra;

ART. 11 - ASSEMBLEA DEI VOLONTARI ISCRITTI AL GCVPC

- 1) L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno 1 volta l'anno.
- 2) L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
- 3) L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
- 4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
- 5) L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi presenti in merito a:
 - elezione e revoca del Coordinatore operativo;
 - elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
 - elezione e revoca del Segretario;
 - adotta la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo da presentare al Sindaco.

ART. 12 - COORDINATORE OPERATIVO

- 1) Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'Assemblea dei volontari

secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 per un periodo di 3 anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) D.lgs.n. 1/2018.

- 2) Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11 comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
- 3) Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.
- 4) Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.
- 5) Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
- 6) Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.
- 7) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.
- 8) Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco del Comune di riferimento ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
- 9) Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco del Comune di riferimento una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.
- 10) L'Assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le

medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

ART. 13 – SEGRETARIO

Il Segretario del GCVPC è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 per un periodo di 3 anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) D.lgs.n. 1/2018 e :

- 1) Cura l'attività amministrativa del Gruppo;
- 2) Assegna a ogni singolo Volontario le dotazioni personali e strumentali in uso;
- 3) Aggiorna l'elenco dei Volontari e le schede di assegnazione del materiale;
- 4) Cura gli aspetti organizzativi dei percorsi di formazione e di divulgazione della cultura della Protezione Civile alla cittadinanza;
- 5) Tratta i dati personali nel rispetto della normativa vigente;
- 6) Gestisce tutti i flussi documentali da e per l'Amministrazione comunale, ivi inclusa la gestione della posta elettronica;
- 7) Gestisce, di concerto con Sindaco o suo delegato e il Coordinatore, i contenuti da pubblicare sul sito internet comunale di Protezione Civile inerenti le attività del Gruppo, ivi compresi i comunicati alla cittadinanza riguardanti stati di allerta ed ogni altra notizia che si renda utile per la salvaguardare l'incolumità pubblica.

Art. 14 CAPO SQUADRA:

Il Capo Squadra è nominato dal Coordinatore ed è scelto tra i Volontari di provata esperienza e che si siano distinti all'interno del Gruppo per elevato senso di responsabilità, competenza, affidabilità e per la capacità di gestire i rapporti interpersonali in modo non conflittuale;

1. Ciascun Volontario che si ritenga idoneo a svolgere le funzioni di Capo Squadra può avanzare la propria candidatura al Coordinatore corredandola del proprio curriculum;
2. Il Volontario nominato Capo Squadra si impegna a partecipare agli specifici percorsi formativi e addestrativi per Capi Squadra promossi dal Gruppo e dall'Amm.ne comunale. La mancata assunzione di tale impegno comporta automaticamente la revoca dalle funzioni di Capo Squadra;
3. Il Capo Squadra coordina la propria Squadra di riferimento durante gli interventi di emergenza, le esercitazioni e l'addestramento impartendo le necessarie indicazioni operative. Il Capo Squadra è altresì responsabile dell'operato della propria Squadra e segnala al Coordinatore ogni eventuale anomalia riscontrata nel comportamento dei Volontari durante gli interventi operativi e/o durante le attività di addestramento e/o di esercitazione.

ART. 15 - ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DEL GCVPC

- 1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune di riferimento e ai rischi del territorio, il gruppo individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
- 2) Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.
- 3) Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi.
- 4) Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco del Comune di riferimento e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.
- 5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
- 6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco del Comune, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

ART. 16 - SEDE OPERATIVA, ATTREZZATURE/DOTAZIONI TECNICHE, VESTIARIO E DPI

- 1) Il Comune di riferimento assegna al GCVPC una sede operativa.
- 2) I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune di riferimento.
- 3) I veicoli e le attrezzature in dotazione al Gruppo fanno parte del patrimonio comunale e come tali soggiacciono alle norme di legge per la corretta gestione, conservazione ed utilizzo.
- 4) I veicoli, le attrezzature e le dotazioni sono inserite all'interno dell'inventario dei beni comunali.
- 5) I veicoli in dotazione al Gruppo sono caratterizzati da segni distintivi della Protezione Civile Comunale e dotati dei dispositivi supplementari acustici e di illuminazione visiva

previsti.

- 6) Ciascun veicolo è provvisto di un apposito registro di bordo fornito dall'unità organizzativa comunale competente. Tale registro deve essere compilato in ogni sua parte dal conducente.
- 7) Il Coordinatore è responsabile del corretto uso dei veicoli di dotazione al Gruppo e deve tempestivamente segnalare all'Ufficio comunale competente.
- 8) Il coordinatore predispone apposito elenco contenente i nominativi dei volontari che sono autorizzati alla guida degli automezzi nei modi e nei termini di cui il presente articolo.
- 9) I veicoli in dotazione al Gruppo devono essere utilizzati per esclusive attività di Protezione Civile.
- 10) Copia delle chiavi di ciascun veicolo di proprietà comunale e assegnato in dotazione al Gruppo, deve essere custodita anche presso l'Ufficio comunale competente.
- 11) Ogni necessità di utilizzare i veicoli di dotazione per trasferte in ambito extracomunale deve essere preventivamente comunicata a cura del Coordinatore al Sindaco o suo delegato, salva richiesta da parte della centrale operativa regionale;
- 12) Le dotazioni individuali (uniformi, DPI, ecc.) assegnate a ciascun volontario devono essere annotate su apposito registro a cura del segretario.
- 13) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
- 14) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune di riferimento, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
- 15) Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
- 16) Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti.

ART. 17 - NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

- 1) Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
- 2) Nel bilancio del Comune di riferimento sono previsti:
 - a. Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da

contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...

- b. Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.

3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.

4) Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del d.m. n.106/2020, in quanto compatibile.

Art. 18 MODALITÀ DI IMPIEGO.

1. Le modalità di impiego dei Volontari sono disciplinate dal presente Regolamento e dal Piano Comunale per la Protezione Civile.

2. Il presente Regolamento detta disposizioni di ordine generale e di principio, rinviando al Piano Comunale di Protezione Civile le procedure di valenza essenzialmente operativa.

3. L'impiego dei Volontari avviene di regola entro i soli confini del territorio comunale. Sono fatte salve autorizzazioni in deroga, da accordarsi in funzione di specifiche contingenze su disposizione del Sindaco o dell'Assessore/Consigliere delegato.

4. Il Gruppo deve coordinarsi per quanto possibile con le altre associazioni di volontariato presenti sul territorio ed attive in materia di protezione civile e pubblico soccorso.

Art. 19 ATTIVAZIONE SU AUTONOMA INIZIATIVA DEL COORDINATORE.

1. Il Gruppo opera su richiesta dei competenti organi comunali.

2. In occasione di emergenze di particolare rilevanza e/o in contingenze di estrema urgenza, il Gruppo può tuttavia agire su iniziativa del solo Coordinatore al solo fine di prestare temporaneo supporto alle Autorità preposte e sempreché l'attività di supporto non esponga i Volontari a particolari rischi o richieda elevati livelli di specializzazione. Di tali interventi il Coordinatore provvede a informare tempestivamente il Sindaco o suo delegato.

Art. 20 REGISTRO DELLE ATTIVITÀ.

1. Le attività svolte dal Gruppo vengono annotate in apposito registro compilato a cura del Segretario.

2. Il Coordinatore vigila sulla regolare tenuta del registro di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 21 INTERVENTI IN AMBITI EXTRACOMUNALI.

1. Il Gruppo presta la sua opera nel territorio del Comune di Colavecchio e ove espressamente disposto dal Sindaco in altri Comuni soltanto se espressamente autorizzati dal Sindaco o

dell'Assessore/Consigliere delegato.

2. Sono ammessi interventi in ambito extracomunale, anche per attività di:

I. esercitazione e/o di addestramento;

II. rappresentanza;

III. scambio di esperienze con altri Gruppi Comunali e/o enti operanti nel settore della Protezione Civile.

3. Il provvedimento di autorizzazione deve contenere l'indicazione della località sede dell'intervento, le motivazioni che lo rendono necessario, il numero dei Volontari da destinarvi, le modalità da seguire, i mezzi da utilizzare.

Art. 22 ORGANIZZAZIONE PER SQUADRE.

1. Gli interventi operativi possono avvenire per mezzo di Squadre.

2. Ogni Squadra è composta da un Caposquadra e da un numero di Volontari, sufficienti per il buon esito dell'intervento.

3. L'assegnazione dei singoli Volontari avviene ad opera del Coordinatore il quale deve, nei limiti del possibile, garantire al Volontario un ruolo adeguato alla sua eventuale specializzazione e orientare la formazione della Squadra in funzione dello specifico obiettivo da raggiungere.

4. La formazione della Squadra deve avvenire con il parere non vincolante del Capo Squadra.

Art. 23 NUCLEI SPECIALISTICI.

1. Ogni Volontario è chiamato ad esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito della Protezione Civile Comunale.

2. Ove il numero dei Volontari che presentino documentate capacità specialistiche sia adeguato, il Coordinatore propone al Sindaco l'istituzione di un nucleo specialistico.

Art. 24 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER MANIFESTAZIONI.

1. I Volontari possono essere richiesti per prestare attività di supporto in caso di manifestazioni che, per consistente partecipazione di pubblico e riflessi sulla comunità siano idonee ad assumere una rilevanza sotto il profilo della Protezione Civile.

2. I Volontari, durante lo svolgimento della attività di cui al precedente comma non possono in alcun modo sostituirsi all'operato del Corpo di Polizia Locale e/o degli organi di polizia in genere.

3. L'impiego dei Volontari per l'attività di cui al comma 1, avviene esclusivamente previo motivato provvedimento scritto del Sindaco o dell'Assessore/Consigliere delegato.

Art. 25 TESSERA DI RICONOSCIMENTO E DISTINTIVI.

1. Al Volontario viene rilasciata tessera di riconoscimento personale conforme a modello approvato dalla Giunta Comunale. La tessera viene restituita in caso di cessazione della qualifica di Volontario.
2. La Giunta Comunale approva la foggia delle uniformi e i relativi distintivi di grado.

Art. 26 OBBLIGO DI ACCETTAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

1. L'appartenenza al Gruppo è subordinata alla accettazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

1. I dati forniti dagli aspiranti Volontari sono acquisiti dall'Ufficio comunale competente che cura la fase istruttoria per conto del Sindaco, successivamente, all'avvenuta iscrizione, sono trattati per le finalità connesse alla gestione delle prestazioni di Volontariato.
2. Ai Volontari sono riconosciuti i diritti previsti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., in materia di accesso ai dati personali, di rettifica, aggiornamento e cancellazione.

Art. 28 ISCRIZIONE DEL GRUPPO PRESSO L'ELENCO REGIONALE.

1. Il Gruppo sarà iscritto oltre che sul RUNTS anche nell'elenco regionale delle organizzazioni di protezione civile istituito presso la Regione Lazio.

Art. 29 PUBBLICAZIONE, ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI.

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione di approvazione.
2. Il presente Regolamento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio dopo l'avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente atto è abrogato il Regolamento approvato con D.C.C. 12/2016 come modificato dalla D.C.C. 29/2018.
4. Il presente regolamento è altresì pubblicato sulla sezione Protezione Civile del sito istituzionale dell'Ente.

ALLEGATO "A" - SCHEMA DI DOMANDA ISCRIZIONE AL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE.